

REGIONE PIEMONTE
COMPENSORIO N.7 NOVARA
UNITA' LOCALE DEI SERVIZI N. 53

COMUNI DI: **BELLINZAGO – MARANO T.
MEZZOMERICO – OLEGGIO**

P.R.G.I.

architetti FERRUCCIO CERUTTI e LUCIANO GALLARINI
con la collaborazione dell'architetto C. GRIGNASCHI

FASE:

**PROGETTO
DEFINITIVO**

Variante Parziale 1/2020 ai sensi dell'art.17 c. 5 della LR 56/77

Giugno 2020

Estratto: Articolo 38 aggiornato dalla V.P. 1/2020

Norme di attuazione

Allegate alla Deliberazione

di C.C. n. _____ del _____

1

AUTENTICAZIONI

I Progettisti
Arch. Pierluigi Gamalero
Arch. Enrico Rudella


Il Presidente del Consorzio

Il Segretario

ZONA E – DESTINAZIONE AGRICOLA**Art. 38**

1. Zone a pascolo, baragge, prato, seminativo, coltivazione industriale del legno, colture specializzate, vigne e frutteti; colture orticole e floricole, aziende agricole, allevamenti, itticultore, attrezzature relative.
2. Gli interventi e gli indici di edificabilità residenziale massima sono normati dalla legge regionale 56/1977 all'art. 25 comma 12. All. 20
3. Non sono ammesse nuove localizzazioni di stalle e allevamenti a meno di 100 m dal limite delle zone destinate alla residenza e al settore produttivo dal PRGI (zone A-B-C-D) e a meno di m 20,00 dalla residenza del conduttore agricolo.
- 3bis. In caso di preesistenza oggetto di contribuzione per incentivazione al miglioramento agrario, possono essere realizzate nuove stalle in sostituzione delle esistenti a distanza inferiore a m 100, e comunque a non meno di m 30 dalle zone residenziali e produttive, e fatte salve le altre disposizioni in materia di igiene e sanità.
4. Per impianti zootecnici esistenti in zona agricola a meno delle distanze di cui al precedente comma, sono permessi interventi di manutenzione e ampliamento (max 30%) di direzione opposta alla residenza.
- 5.1 Altezza massima degli edifici: 2 piani fuori terra.
- 5.2 Distanza dal ciglio stradale (cfr. art. 19), fatte salve le distanze minime a protezione dei nastri stradali previste dal DM 1404/68, e dai confini: min. 5 m
6. Nei poderi condotti a vigneto, frutteto, orto e apicoltura da operatori diversi da quelli previsti alla lettera a) dell'art. 9 della legge 10/1977 sono ammessi gli interventi di cui al seguente comma 7. All. 1d
7. Nelle aree di cui sopra è ammessa la costruzione di nuove strutture e/o il recupero di quelle esistenti al fine di dotare i fondi di un adeguato ricovero per attrezzi: per nuove costruzioni il limite è posto in $Sc = 20,00$ mq a un piano fuori terra per ogni fondo (minimo di 1500 mq); nel caso di più fondi contigui appartenenti alla medesima proprietà è ammessa la nuova edificazione di una sola struttura; caratteristiche particolari: altezza massima all'imposta della copertura m 2,00 e al colmo m 3,00.
Strutture verticali in muratura in mattoni a vista o con intonaco tinteggiato nei colori della gamma terrosa, con struttura di copertura in legno e manto di coppi e similari; sono ammesse costruzioni in aderenza su confini previo accordo tra proprietari limitrofi.
8. Nelle zone agricole viene concessa una volumetria supplementare del 30% dell'indice di zona per adeguamento della residenza ai fini dell'agriturismo, anche per recupero di "casseri", previo impegno di cui all'art. 25 lettera a) della LR 56/1977. All. 31
9. Per le attrezzature agricole di cui all'art. 25 comma 2g della LR 56/1977 gli indici di edificabilità massima sono:
 $Sl = 10\%$ dell'intera superficie aziendale o la sommatoria delle superfici aziendali dei soci quando si abbiano forme associate
 $Sl = 40\%$ del fondo per serre
 $If = 0,06$ mc/mq per residenza annessa ad allevamento "senza terra".
10. Le aree destinate alle infrastrutture di cui all'art. 25 comma 2 lett. h saranno individuate di volta in volta in base alle richieste di singoli o cooperative o associazioni operanti in agricoltura, con deliberazione del C.C., senza che questa costituisca variante al PRG e nei limiti di superficie libera di cui all'art. 25 comma 2 LR 56/77 s.m.i. (2/3 sup. del lotto).
11. Per edifici rurali residenziali esistenti e con volumetria saturata alla data di adozione del PRGI, è ammessa una tantum l'incremento massimo del 20%.
12. Sono ammessi interventi come all'art. 27 comma 3.
13. Sono ammessi nuovi interventi residenziali ai soggetti di cui al terzo comma dell'art. 25 LR 56/1977, in sostituzione di alloggi insalubri o

fatiscenti, previa impegnativa di loro demolizione o destinazione ad attrezzature per la conduzione dell'azienda agricola una volta terminato il nuovo intervento.

14. Nell'ambito sito in Frazione Bedisco, così come perimetrato in cartografia e individuato con il simbolo , è ammessa esclusivamente la realizzazione di un "campo della memoria", ad uso sociale, di ritrovo e ricordo per la comunità, costituito da:

- un'area attrezzata con piccoli giochi ad uso dei bambini (altalene, scivoli, giochi a molla, campo di calcetto) e arredo urbano.
- uno spazio di sosta con superficie massima di mq. 452,00 e comunque non superiore al 25% della superficie complessiva del lotto.

In considerazione del contesto agricolo, a tutela degli effetti indotti sull'ecosistema territoriale, si prescrive l'utilizzo di sole essenze arboree e arbustive autoctone compatibili con l'ambiente locale.

E' esclusa la realizzazione di ogni tipo di fabbricato, compresi i bassi fabbricati di cui all'art. 22 comma 8 delle presenti norme. E' ammessa la realizzazione di recinzioni come da tipologia già prevista per le aree agricole (art. 24 comma 5).

Il terreno permeabile deve risultare almeno il 60% della superficie fondiaria, con la specificazione che gli eventuali basamenti e pavimentazioni di pertinenza dei giochi sono da considerarsi a tutti gli effetti terreno impermeabile e che non è consentito nell'intera area perimetrata, neanche per lo spazio di sosta, l'utilizzo di pavimentazioni bituminose o comunque impermeabili in genere (es. autobloccanti, pavimentazione in cemento, ecc.).

L'ambito potrà essere dotato di impianto di irrigazione e di impianto di illuminazione.